



12 GEN. 2015

Il Segretario-Direzione Generale

Prot. Rc 1543

Ai Capo di Gabinetto
Ai Ragioniere Generale
Ai Capo dell'Avvocatura Capitolina
Ai Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Ai Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi dell'Amministrazione
Ai Direttori delle Strutture di Staff
Ai Direttori delle Strutture di Linea
Ai Direttori delle Strutture Territoriali
e.p.c.: Ai Vice Sindaco
Agli Assessori
Ai Presidenti Municipi

Oggetto: Direttiva di Giunta in materia di contratti e appalti.

Si comunica che la Giunta Capitolina, nella seduta del 20 gennaio 2015, ha approvato la Direttiva di Giunta che si allega in copia.

Al riguardo si fa presente che la Direttiva in questione ha l'obiettivo di eliminare, fatti salvi casi di situazioni realmente imprevedibili ed urgenti, l'affidamento di appalti senza procedure ad evidenza pubblica, prevedere la rotazione dei dirigenti e dei funzionari chiamati a partecipare alle commissioni di gara, iscritti in uno specifico albo, nonché rendere pubblici tutti gli atti di gara, anche di quelle di carattere informale.

In tale ottica, la Direttiva sottolinea l'importanza della programmazione dei lavori e delle opere pubbliche entro un termine definito, dell'espletamento di gare aperte, della creazione di albi di fornitori e, nel caso di gare informali, della scelta delle imprese da invitare tramite sorteggio, escludendo ogni forma di discrezionalità. E' previsto inoltre l'obbligo per chi aspira a divenire fornitore o appaltatore di Roma Capitale di dichiarare eventuali finanziamenti a partiti, uomini politici, fondazioni, onlus e consorzi.

La Direttiva, che vuole anche fornire una risposta alle recenti iniziative della magistratura che hanno interessato l'Amministrazione Capitolina, ha l'obiettivo di contrastare la corruzione e di dare efficienza ed efficacia all'azione amministrativa



ROMA CAPITALE

attraverso la programmazione, il raccordo tra politica ed amministrazione, limitatamente alla fase della programmazione degli interventi e del monitoraggio degli stessi, nonché la realizzazione dei principi della trasparenza e della tutela della concorrenza, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Direttiva interessa tutte le stazioni appaltanti capitoline, anche a livello municipale, ed i principi richiamati nella medesima dovranno estendersi, nei modi previsti, agli organismi partecipati.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a portare a conoscenza dei Dirigenti delle strutture cui sono preposti, la Direttiva e ad assicurare, fermo restando l'autonomia dirigenziale, il rispetto dei contenuti della medesima. L'eventuale inosservanza della stessa, oltre ai profili di responsabilità dirigenziale, comporterà effetti diretti sulla valutazione della performance dei dirigenti.

Il Segretario-Direttore Generale
Dott. Liborio Luocelli

ROMA CAPITALE SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE
20 GEN 2015
N. RC/ 1287

DIRETTIVA DI GIUNTA

PREMESSO

Le recenti vicende giudiziarie che hanno interessato anche l'Amministrazione capitolina rendono ormai indifferibile l'adozione di un nuovo Regolamento comunale dei contratti che, tenendo conto delle esperienze maturate, possa costituire un modello avanzato di riferimento per i titolari dei centri di spesa e, al contempo, rafforzare la tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti l'affidamento a terzi di pubbliche commesse.

In attesa di procedere alla revisione della normazione secondaria appare, però indispensabile – fatta salva ovviamente l'autonomia decisionale dei singoli Dirigenti – indicare immediatamente determinate modalità operative che, pur senza pretesa di esaudività alcuna, possano da subito indirizzare l'azione amministrativa del Comune e dei Municipi di Roma Capitale nella direzione sopra indicata.

Per le suesposte ragioni il presente atto di indirizzo si articola su tre linee guida principali:

- programmazione e conseguente avvio delle procedure in tempi congrui, al precipuo fine di limitare *ab origine* l'insorgere di situazioni emergenziali che rendano, successivamente, indispensabile il ricorso a strumenti contrattuali non ordinari;
- formalizzazione e regolamentazione del raccordo tra politica e amministrazione, limitatamente alle fasi della programmazione degli interventi e del monitoraggio degli stessi, ovviamente nel pieno rispetto della separazione tra indirizzo politico e attività gestionale;
- piena realizzazione dei principi di trasparenza, regolazione dei mercati e tutela della concorrenza, al duplice scopo di rafforzare il quadro giuridico fissato dalle norme statali e comunitarie a garanzia degli operatori economici e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche

Sotto il primo profilo, in particolare, si ritiene indispensabile ribadire la necessità di procedere, d'intesa con gli organi di governo dell'Ente, a un'adeguata programmazione delle procedure concernenti la realizzazione di lavori (cfr. a proposito anche l'art. 128 del Codice dei contratti) e l'approvvigionamento di beni e servizi, allo scopo di mirare adeguatamente gli interventi e di consentire la segnalazione tempestiva di criticità che ne impediscono l'immediato avvio (mancanza o insufficienza dei fondi appostati in bilancio, carenza di atti o determinazioni propedeutiche, etc.).

Quanto al secondo aspetto, invece, appare ormai indilazionabile la previsione di una più rigorosa e completa informazione dell'Organo di governo che abbia a oggetto, da un lato, proprio la segnalazione da parte dei responsabili dei centri di spesa di problematiche – originarie o sopravvenute – dell'intervento programmato o avviato e,



dall'altro, l'adozione di provvedimenti non rientranti nella normale fisiologia dello sviluppo delle procedure di scelta del contraente.

L'ultimo, ma certamente più corposo, gruppo di indicazioni riguarda profili che, *prima facie*, potrebbero apparire come indebite intrusioni nell'autonomia dirigenziale ma che si ritiene, comunque, di fornire, sia per la necessità di un richiamo al rigoroso rispetto delle norme di Legge in materia (si pensi agli obblighi di adeguata motivazione di provvedimenti amministrativi spesso assolti con tratative clausole di stile o mere riproduzioni del testo normativo), sia per la necessità di uniformare, almeno nel Comune e nei Municipi di Roma Capitale, l'azione amministrativa ed evitare che questa, complessivamente considerata, possa apparire all'esterno affetta da opacità o, addirittura, mirata a tutelare interessi diversi da quelli pubblici.

È di tutta evidenza che l'autonomia riconosciuta dalla legge a ciascun dirigente, nei limiti della funzione svolta, gli consente di adottare le determinazioni che ritiene – e riterrà – più efficaci per la realizzazione della pubblica funzione assegnatagli, ma di pari evidenza è il potere-dovere degli organi di governo di vigilare affinché siffatte determinazioni risultino aderenti all'indirizzo politico e, soprattutto, conformi al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore.

In particolare si ritiene che il ricorso – obiettivamente molto frequente in passato – a procedure di gara diverse da quelle aperte, comporti la necessità, da un lato e come si è detto, di notiziare adeguatamente l'organo politico sulle ragioni per cui si sia ritenuto di ricorrere a uno strumento diverso da quello ordinario e, dall'altro, di uniformare siffatte procedure e, soprattutto, regolamentarle dettagliatamente al fine di rafforzare i limiti previsti dalla Legge a tutela dei principi generali di trasparenza e concorrenza.

L'orientamento che si intende suggerire, a quest'ultimo riguardo, passa attraverso l'adozione di elenchi di operatori economici accreditati¹ cui – rispettando i criteri di rotazione – ricorrere per gli affidamenti fiduciari, per le procedure negoziate, per i cottimi fiduciari, per i lavori in economia, per le convenzioni con cooperative sociali e, in genere, per tutte le procedure di gara in cui l'amministrazione abbia, comunque, la facoltà di consultare soggetti di propria scelta, secondo la medesima *ratio* che si rintraccia nell'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010.

Ovviamente le indicazioni che seguono, eccezion fatta per quelle che comportano gli obblighi di informazione all'organo di governo dell'Ente e per quelle che invitano al pieno rispetto delle norme primarie e secondarie – in attesa di adottare un più organico e cogente Regolamento comunale dei contratti, costituiscono, allo stato, solo possibili suggerimenti operativi. Al riguardo non è certo secondario riaffermare l'intangibilità e, comunque, la prevalenza dell'autonomia dei dirigenti, per cui la presente direttiva deve essere collocata in una mera ottica di piena collaborazione, tanto che si chiede, anche al fine di una più completa e organica riflessione sulla materia propedeutica all'adozione dei citati provvedimenti di normazione secondaria, di trasmettere, senza ri-

¹ Trattandosi di procedure diverse da quelle aperte o, in senso tecnico, ristrette e per le quali la P.A. può discrezionalmente individuare le imprese da invitare non sussiste al riguardo alcun divieto di cui all'art. 40, comma 5, del Codice dei contratti, anche perché l'inserimento nell'elenco predisposto dalla Stazione appaltante è comunque "aperto" e, in concreto, si traduce in una mera "indagine di mercato cumulativa" per più affidamenti. Il relativo modello, peraltro, è stato, sia pur in parte, già adottato dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana che ha elaborato il sistema denominato *Siproneg*.



tardo, eventuali controindicazioni o ulteriori idee e proposte per migliorare, in una logica di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'efficacia dell'azione amministrativa di Roma Capitale.

A – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E INDICAZIONI GENERALI

1. Effettuare la programmazione degli interventi entro i termini fissati dalla legge e, comunque, in tempi congrui al fine di ridurre la successiva necessità di ricorso a procedure diverse da quelle aperte.
2. Al medesimo scopo, procedere alla pubblicazione dei bandi relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture, entro 120 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.
3. Nel caso non fosse possibile, per qualche motivo, rispettare la data di cui al punto precedente, è necessario dare notizia per iscritto all'Assessore competente, con dettagliata relazione nella quale devono essere indicate le ragioni del ritardo e le iniziative adottate; comunque la pubblicazione delle gare deve intervenire entro il 30 settembre successivo.
4. Salvo casi di reale necessità e urgenza, evitare di pubblicare bandi nel mese di agosto e, laddove dovesse risultare indispensabile, prevedere un più ampio termine per la presentazione delle offerte che vada a scadere, almeno, nella prima settimana di settembre.
5. Nei casi di procedure sottosoglia, quando l'importo a base d'asta è superiore al 80% di quello stabilito dalla relativa soglia (es. importo a base d'asta maggiore di 168.000 per appalti di forniture e servizi con soglia a 211.000), informare per iscritto l'Assessore competente, illustrando succintamente le ragioni per cui si è reso necessario rimanere sottosoglia.
6. La medesima regola di cui al punto precedente va rispettata nei casi delle soglie comportanti la richiesta di documentazione antimafia.
7. Quanto alla suddivisione in lotti degli appalti, pur richiamando l'obbligo da ultimo imposto dall'art. 2, comma 1 *bis*, del Codice dei contratti, si segnalano anche le disposizioni di cui all'art. 29 e 125, comma 13, del medesimo Codice e l'art. 91, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e, dunque, si raccomanda di verificare rigorosamente la effettiva "funzionalità" dei lotti² e controllare che il frazionamento non sia stato effettuato allo scopo di abbassare le soglie ed eludere l'applicazione di norme cogenti.
8. Limitare, allo stretto indispensabile, l'inserimento, in tutti gli atti di gara (capitolati, computi metrici, etc.) di denominazioni commerciali di determinati prodotti seguiti dalla parola "equivalente" o simile.

² La "funzionalità" dei singoli lotti è ovviamente da intendere nel senso che le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, devono evidenziare, appunto, autonoma funzionalità e, soprattutto, una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.



9. Ridurre, allo stretto indispensabile, l'indicazione di prodotti o servizi oggetto di privativa industriale e, nel caso in cui ciò si renda indispensabile, predisporre una relazione esplicativa *ad hoc*.
10. Evitare di nominare come responsabile unico del procedimento (RUP) la medesima persona su più procedure gestite contemporaneamente dallo stesso centro di spesa e si suggerisce, per la medesima *ratio*, di far ruotare l'incarico di RUP conferendo la relativa nomina ai vari dipendenti che ne hanno i titoli.
11. Determinare le somme a disposizione dell'amministrazione in misura proporzionale al valore dell'appalto o servizio (prevedendo motivati aumenti solo in relazione alle specificità del singolo appalto) e non in misura fissa attenendosi, almeno per i lavori, alle disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010.
12. Assicurare che:
 - a. l'aggiudicazione definitiva intervenga il più rapidamente possibile;
 - b. la stipula del contratto avvenga entro il termine (60 giorni dall'aggiudicazione definitiva) di cui all'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti;
 - c. il collaudo dell'opera avvenga nei tempi previsti e, comunque, il più rapidamente possibile.

A ritardi ingiustificati, fermo restando i profili di responsabilità dirigenziale, conseguono effetti diretti sulla valutazione della performance dei dirigenti.
13. Procedere ad accurate e scrupolose verifiche nella valutazione della congruità delle offerte, avvalendosi delle prerogative riconosciute, a garanzia del prevalente interesse generale, dall'art. 86, comma 3, del Codice dei contratti.
14. Trasmettere, almeno trimestralmente, all'Assessore competente e all'Assessore alla legalità e trasparenza, elenchi comprendenti:
 - a. gli affidamenti diretti, con l'espressa motivazione di tale scelta, l'indicazione dell'importo di lavori, il nome dell'impresa esecutrice e del rappresentante legale della stessa;
 - b. le procedure di estrema urgenza, con le indicazioni di cui al punto precedente, nonché i tempi di adozione della determinazione di affidamento dei lavori e di esecuzione stimata ed effettiva degli stessi;
 - c. le procedure negoziate ex art. 122, comma 7, del Codice dei contratti con le motivazioni che hanno determinato il ricorso a siffatta forma contrattuale e, ovviamente, con l'importo dei lavori e il nome dell'impresa esecutrice e del rappresentante legale della stessa (cfr. *infra*);
 - d. le convenzioni stipulate con cooperative sociali con l'indicazione del tipo di procedura adottata, dell'importo, del nome della cooperativa e del rappresentante legale della stessa;



- e. le procedure per le quali è intervenuta l'aggiudicazione provvisoria e non la definitiva, segnalando la data dell'aggiudicazione provvisoria, i motivi del ritardo e le iniziative adottate³;
- f. le procedure per le quali, malgrado siano decorsi 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, non sia intervenuta la stipula del contratto, segnalando i motivi del ritardo e le iniziative adottate⁴;
- g. le procedure per le quali il collaudo non sia intervenuto nei tempi previsti dal contratto, segnalando i motivi del ritardo e le iniziative adottate.

B – APPALTI O CONTRATTI PER SERVIZI E FORNITURE

1. Per forniture e servizi ripetitivi ricorrere preferibilmente alla formula dell'accordo quadro (almeno triennale), con suddivisione, tutte le volte che sia possibile, in lotti funzionali e con previsione di limiti all'aggiudicazione da parte del medesimo operatore economico di più lotti.
2. Almeno sei mesi prima della scadenza di un contratto per servizi o forniture, informare l'organo di governo, segnalando quali iniziative sono state adottate e le eventuali criticità nell'esecuzione del contratto in corso.
3. Almeno nove mesi prima della scadenza di un contratto per servizi o forniture, formulare all'organo di governo eventuali proposte che concretamente comportino un miglioramento in termini di efficienza e/o economicità.

C - APPALTI O CONTRATTI PER LAVORI

1. Per le manutenzioni ordinarie ricorrere, preferibilmente, alla procedura dell'accordo quadro almeno triennale, con suddivisione, tutte le volte che sia possibile, in lotti funzionali conformemente alle relative previsioni normative e con previsione di limiti all'aggiudicazione da parte del medesimo operatore economico di più lotti.
2. Per le manutenzioni ordinarie adempiere agli obblighi di informazione di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo precedente.
3. Limitare al massimo i contratti non aventi a oggetto la sola esecuzione dei lavori e, in caso contrario, motivare dettagliatamente nella determinazione, ex art. 53 comma 2 del Codice dei contratti, le ragioni per cui si è scelta la tipologia di appalto comprendente anche la progettazione.
4. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione avviare preferibilmente la gara con la progettazione definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b del Codice dei contratti.

³ Ovviamente qualora le criticità non siano state risolte, inserire le relative procedure anche nell'elenco del trimestre successivo segnalando che si trattava di dati già trasmessi

⁴ cfr. nota precedente



5. Nel caso, invece, si ritenga, comunque, di avviare la gara con la sola progettazione preliminare (art. 53, comma 2, lett. c del Codice dei contratti), oltre alla rigorosa motivazione della relativa determinazione già prevista *ex lege*, informare, preventivamente e formalmente, l'Assessore competente delle ragioni che hanno determinato siffatta scelta.

D – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Privilegiare l'offerta economicamente più vantaggiosa solo nei casi in cui sia oggettivamente necessario per migliorare il servizio o il progetto.
2. Attestarsi, preferibilmente, al rapporto 60/40 tra offerta tecnica e offerta economica (salvo che disposizioni di norme legislative e/o regolamentari non dispongano altrimenti), predisponendo, nell'eventualità contraria, dettagliata relazione sulle ragioni per cui si è ritenuto di riconoscere un valore maggiore all'offerta tecnica.
3. Limitare il più possibile le voci che comportano valutazioni ampiamente discrezionali della commissione giudicatrice.
4. Evitare di inserire nei capitolati voci tecniche che, in realtà, attengono o dovrebbero attenersi ai requisiti minimi di partecipazione.
5. Specificare sempre i criteri motivazionali e, laddove necessario, i sottocriteri di attribuzione dei punteggi conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 4, del Codice dei contratti.
6. Provvedere a formare, a cura del Segretariato Generale – Direzione Appalti e Contratti, nel rispetto delle regole dell'art. 84 del Codice dei contratti, un Albo interno dei presidenti (dirigenti) e dei componenti (funzionari) delle Commissioni giudicatrici e procedere alla designazione degli stessi (a cura del Dirigente e non del RUP), previo sorteggio e, comunque, assicurando la rotazione e, laddove il numero dei dipendenti lo consenta, adottare il medesimo Albo all'interno dei Municipi.
7. Assicurare che vengano sempre rese, da parte dei componenti le commissioni giudicatrici, le dichiarazioni ex art. 51 c.p.c. di cui all'art. 84, comma 7, del Codice dei contratti.

E – AFFIDAMENTI DIRETTI, PROCEDURE NEGOZiate, COTTIMI FIDUCIARI,

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI

1. Motivare adeguatamente tutte le determinazioni a contrarre che prevedano il ricorso a procedure negoziate ex art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, specificando le ragioni per cui si è ritenuto di non procedere a una gara aperta, evitando, ovviamente, di ricorrere a sterili clausole di stile o a meri richiami della possibilità normativa offerta.
2. Salvo i casi di eccezionale urgenza, connessa con la necessità di immediata e non differibile tutela di diritti essenziali della persona, limitare alla misura strettamente indispensabile gli affidamenti diretti per dare continuità a contratti in essere, ri-



correndo, preferibilmente – anche laddove non sia espressamente prevista dalla Legge – a gara informale a inviti riservata a operatori economici iscritti in appositi elenchi⁵, per ciascun settore o categoria di servizi, forniture e lavori; siffatta regola vale anche per la stipula di convenzioni con cooperative sociali di tipo B.

3. Provvedere, senza ritardo, e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno in corso, alla costituzione degli elenchi di cui al punto precedente e, a tal fine, procedere alla immediata pubblicazione sul sito istituzionale di avvisi esplorativi senza limitazioni temporali, segnalando chiaramente la determinazione di ricorrere, in via esclusiva, alle imprese iscritte nei relativi elenchi per tutti gli affidamenti per le quali leggi e regolamenti attribuiscono all'amministrazione discrezionalità nell'individuazione dei soggetti da consultare (affidamenti diretti, somme urgenze, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, procedure ex art. 122 comma 7 del Codice, procedure ex art. 17 del Codice, lavori in economia, cottimi fiduciari, convenzioni con cooperative sociali, indagini di mercato, etc.).
4. Dare adeguata pubblicità alla determinazione di cui al punto precedente e procedere, a tal fine, alla pubblicazione degli avvisi anche sui siti informatici di cui all'art. 66 comma 7 del Codice dei Contratti.
5. Nelle more che venga formata una commissione centrale per la valutazione dei titoli degli operatori economici, inseriti e da inserire negli elenchi, richiedere, per l'iscrizione, una dettagliata autocertificazione (cfr. fac-simile allegato) comprendente:
 - a. indicazioni generali sull'impresa e, eventualmente, su imprese controllate e/o collegate (ivi compresi i dati concernenti, amministratori, soci, iscrizione alla Camera di commercio, CCNL applicabile);
 - b. dichiarazione sulla insussistenza degli impedimenti e delle clausole di esclusione previste dall'art. 38 del Codice dei contratti;
 - c. dichiarazioni sui precedenti penali di rappresentanti legali, direttori tecnici e soci⁶;
 - d. dichiarazione su assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e sull'assenza di sanzioni interdittive ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - e. dichiarazioni di regolarità su norme per il diritto al lavoro dei disabili, su norme in materia di sicurezza sul lavoro, sugli adempimenti fiscali e contributivi;
 - f. dichiarazione generale su assenza di impedimenti a contrattare con la P.A.;
 - g. dichiarazione, per le persone giuridiche, sull'eventuale adozione del modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, così come modificato;

⁵ In sede di adozione del nuovo Regolamento comunale degli appalti potrebbe essere utile valutare l'opportunità e la possibilità di creare, per tutti i centri di spesa di Roma Capitale, Municipi compresi, un solo elenco centrale per ciascun settore o categoria a cura del Dipartimento competente.

⁶ Ovviamente solo per i soci indicati all'art. 38 lett. c) del Codice



- h. dichiarazione sui finanziamenti effettuati, nei 365 giorni antecedenti, a partiti o esponenti politici, fondazioni, associazioni, *onlus*, consorzi, etc. collegati a partiti o esponenti politici, prevedendo comunque il cd. oscuramento del dato in caso di accesso agli atti da parte dei controinteressati;
 - i. impegno al rispetto dagli obblighi derivanti dall'applicazione delle normative antimafia e impegno a denunciare all'Autorità giudiziaria tentativi di estorsione, intimidazione, corruzione e condizionamento di natura criminale nonché qualsiasi richiesta o pressione illecita ricevuta, informando immediatamente, salvo espressa diversa indicazione formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall'Autorità giudiziaria, l'Ente appaltante e la Prefettura competente.
 - j. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati e alla loro pubblicazione;
 - k. impegno a comunicare immediatamente ogni variazione dei dati intervenuta.
6. In attesa di formare la Commissione di cui al punto precedente, procedere possibilmente in tempo reale – e, comunque, almeno mensilmente – all'aggiornamento degli elenchi degli operatori che hanno presentato la richiesta di inserimento e l'autocertificazione, assicurando anche la pubblicazione aggiornata dei criteri adottati per la selezione degli operatori da invitare alle gare informali (cfr. *infra*).
 7. Per tutte le gare informali, pubblicare sul sito istituzionale la singola determinazione a contrarre, ancorché il relativo obbligo, ex art. 37, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 sia previsto solo per le procedure ex art. 57, comma 6, del Codice dei contratti, segnalando, ovviamente, che si procederà con lettere di invito, laddove siano indicati le regole di gara e i criteri di massima per la scelta del contraente.
 8. Al fine di aumentare il livello di concorrenza e trasparenza delle procedure di gara – sia laddove le norme consentono l'affidamento diretto sia quando, espressamente, prevedono una gara informale – evitare, per quanto possibile, di attestarsi ai numeri minimi normativamente previsti di operatori da invitare ed estendere l'invito ad almeno 10 - 15 imprese da scegliere sempre all'interno degli elenchi di operatori economici a disposizione del centro di spesa.
 9. Scegliere le imprese da invitare a seguito di sorteggio o analogo criterio casuale informatico, da effettuare alla presenza di un dirigente, individuato a rotazione tra quelli estranei alla struttura competente per la procedura.
 10. Eliminare dall'urna, per il sorteggio successivo, le imprese già selezionate per le gare precedenti fino ad esaurimento.
 11. Quando, contestualmente, vengono avviate più procedure, procedere al sorteggio, prima dell'appalto o contratto e, quindi, delle imprese da invitare per l'appalto o contratto appena sorteggiato.
 12. In sede di sorteggio scartare e reinserire nell'urna le imprese che risultino collegate e/o controllate con taluna delle imprese già selezionate per la gara oppure che, per quanto risulti formalmente alla stazione appaltante, abbiano partecipato ad altre gare in ATI o abbiano intrattenuto tra loro rapporti di subappalto.
 13. Attenersi rigorosamente all'obbligo del segreto di ufficio e ai divieti di divulgazione di cui all'art.13 del Codice dei contratti.



14. Protocollare la sola bozza della lettera d'invito, evitando di inserire nel registro protocollo i destinatari, sì da mantenere il più stretto riserbo sulla lista degli invitati a una singola gara, ovvero verificare se il medesimo risultato possa ottenersi mediante la posta certificata.
15. Per le imprese che attestino di aver adottato il modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, in una prima fase, prevedere nella determinazione dei criteri di aggiudicazione delle gare informali, cui partecipino solo persone giuridiche, un meccanismo premiale (p.es., nelle gare al massimo ribasso, esaurita ovviamente la verifica delle offerte anomale, stabilire un aumento virtuale del ribasso offerto tra lo 0,5 e l'1% oppure, nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, prevedere un punteggio tecnico aggiuntivo con valore da 1 a 2 punti), segnalando, negli avvisi esplorativi che, successivamente, l'adozione del modello organizzativo stabilito dalla normativa anticorruzione costituirà, almeno per le imprese diverse da quelle individuali, requisito essenziale per l'inserimento nelle liste degli operatori economici accreditati.
16. Pubblicare, ad aggiudicazione avvenuta, gli esiti della gara sul sito istituzionale indicando anche le imprese invitate, quelle che hanno presentato le offerte, il verbale di aggiudicazione, l'autocertificazione prodotta per l'iscrizione nell'elenco dall'impresa aggiudicataria e, in generale, tutte le informazioni relative alla procedura seguita (art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013).
17. Procedere con indagine di mercato semplificata solo laddove si tratti di gare per importi assolutamente contenuti (4 – 5 mila euro), motivando la relativa determinazione, attingendo, comunque, agli operatori presenti negli elenchi, e coinvolgendone, se possibile, almeno 5.
18. Qualora si possa e si ritenga di non dover aderire a convenzioni stipulate dal MEF ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge n. 488/1999 e succ. mod., è necessario che la stazione appaltante, nel fissare i limiti massimi per la stipulazione del contratto, si attenga ai parametri di prezzo e qualità delle convenzioni attive, sempre che, ovviamente, queste riguardino beni e servizi comunque sovrapponibili a quelli necessari per soddisfare lo standard qualitativo idoneo per le esigenze dell'Amministrazione.
19. Qualora si debba o si possa ricorrere, per determinate categorie di forniture o servizi, al mercato elettronico, si ricorda l'obbligo di assoluto rispetto del relativo *benchmark* di convenzione e delle disposizioni stabilite dal MEF e dalla Consip per l'accesso a siffatto servizio.
20. Nei casi in cui debba procedersi a interventi di estrema urgenza ex artt. 57 e 221, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero ex art. 9 D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ricorrere a rotazione, nel rigoroso rispetto delle norme di legge, a taluno degli operatori presenti negli elenchi a disposizione della stazione appaltante e, laddove non si tratti di interventi di importo assolutamente contenuto (fino a 4 – 5 mila euro), redigere dettagliata relazione sulla tipologia di intervento da eseguire, sulle ragioni della indifferibilità dello stesso in relazione ai tempi necessari per attivare procedure diverse, sulla imprevedibilità dell'evento che lo ha determinato e sulla



compatibilità dei tempi necessari per l'esecuzione dell'intervento con le invocate ragioni di estrema urgenza.

F - ESECUZIONE DEL CONTRATTO O APPALTO

1. Attenersi rigorosamente ai limiti alle perizie di variante stabiliti dalla legge, verificando in particolare, l'originaria imprevedibilità delle stesse e, laddove risultino assolutamente necessarie, procedere a informare anche l'Assessore competente con dettagliata relazione a cura del dirigente.
2. Assicurare il pedissequo e tempestivo obbligo di trasmissione all'ANAC delle perizie di varianti ex art. 37 legge n. 114/2014.
3. Procedere, in via preventiva, a informare l'Assessore competente quando, a seguito dell'approvazione di varianti in corso d'opera o di altri strumenti che determinino ulteriori spese per l'amministrazione, si venga a superare taluna delle soglie stabilite dal codice dei contratti o dalle normative antimafia.
4. Adottare il massimo rigore sulle procedure ex art. 57, comma 5 lett. a), del Codice con particolare riferimento al requisito della originaria assoluta imprevedibilità dell'opera complementare e obbligo di informazione preventiva dell'organo politico segnalando sempre se, a seguito dell'approvazione dell'opera complementare, si determina il superamento delle soglie indicate al punto precedente.
5. Riferire, formalmente e immediatamente, all'Assessore competente, con apposita dettagliata relazione, dell'insorgenza di contenziosi, astenendosi dal procedere ad accordi bonari, transazioni *et similia* senza il preventivo parere dell'Avvocatura comunale e, comunque, senza aver prima informato l'organo di governo dell'Ente.

LA GIUNTA CAPITOLINA

DISPONE

1. Tutte le strutture di Roma Capitale, fermo restando la citata autonomia dirigenziale, si dovranno attenere alla presente direttiva.
2. All'eventuale ingiustificato, mancato rispetto della presente direttiva, fermo restando i profili di responsabilità dirigenziale, conseguono effetti diretti sulla valutazione della performance dei dirigenti.
3. I contenuti della presente direttiva, in quanto compatibili, dovranno essere estesi, con le modalità previste, anche agli organismi partecipati.

L'Assessore
(Alfonso Sabella)



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INSERITI NELLE LISTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE/MUNICIPIO DI ROMA PER ESSERE INVITATI ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARE INFORMALI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI - SERVIZI CONCERNENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ all'indirizzo _____
_____ Cap. _____
in qualità di rappresentante legale procuratore dell'operatore economico
_____ forma giuridica¹ _____
con sede legale in _____ Prov. _____
CAP. _____ all'indirizzo _____
P.E. Certificata _____ e-mail _____
Telefono fisso/mobile _____
FAX _____;
Cod. fisc. _____ P.IVA _____

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,

¹ Indicare la tipologia della soggetto economico: Società, Consorzio, Cooperativa ecc.



DICHIARA

1. che l'impresa _____ (*indicare la denominazione*) è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____ al n. _____, data iscrizione _____, durata _____, forma giuridica _____, capitale sociale _____, organico medio _____

2. che l'attività riportata nella Camera di Commercio comprende anche l'attività riferita alle procedure di che trattasi;

3. che l'impresa è collegata alle/è controllata dalle/controlla le seguenti imprese operanti nel medesimo settore:

4. di essere in possesso di (*INSERIRE I REQUISITI MINIMI ESSENZIALI*) come richiesto dall'avviso esplorativo:

- _____;
- _____;
- _____;

5. che in capo all'impresa non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione alle gare di appalto ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in particolare, fa presente che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (di seguito Codice dei contratti) e successive modificazioni ed integrazioni, né, relativamente a tali situazioni, ha procedure in corso di definizione;

6. che la **rappresentanza legale** è attribuita alle seguenti persone (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e carica sociale*):

→ che titolari, **direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, institori, procuratori (con ampi poteri)** sono le seguenti persone (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e carica sociale*):



_____;
_____;

→ che **soci** sono le seguenti persone (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza quota detenuta*):

7. che il sottoscritto e le persone indicate all'art. 38 comma 1, lett. c) del Codice dei contratti

non hanno riportato condanne penali;

Oppure

che hanno riportato le seguenti condanne penali² (*indicare nome, cognome, carica e condanna*)

_____;

che hanno riportato le seguenti condanne penali per le quali ha/hanno beneficiato della non menzione (*indicare nome, cognome, carica e condanna*)

_____;

8. che non sussistono a carico dell'impresa sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231/2001 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

9. che l'impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e che tale regolarità può essere certificata dal competente Ufficio provinciale di _____;

10. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e tasse e a tal fine dichiara che l'Agenzia delle Entrate competente è la seguente: _____;

² Non si è tenuti ad indicare le condanne revocate oppure per le quali è intervenuta la riabilitazione, oppure quando il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto.

ATTENZIONE: E' d'obbligo, invece, riportare le condanne per le quali non sia intervenuta specifica dichiarazione di estinzione



11. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi assistenziali e previdenziali secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui è stabilita. A tal fine dichiara che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti:

- INPS matricola n. _____ sede _____;
- INAIL codice ditta n. _____ sede _____;
- Cassa Edile (*eventuale*) codice ditta n. _____ sede _____;

12. che il Contratto collettivo (C.C.N.L.) applicato è il _____;

13. che non sussistono a carico dell'impresa e del sottoscritto ulteriori impedimenti *ex lege* alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (*comportamenti discriminatori per motivi razziali ovvero nell'accesso al lavoro, violazione nell'applicazione dei contratti collettivi ecc.*);

14. che l'impresa³

- non ha ancora adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- ha già adottato il modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e fa presente che _____

_____ 4;

15. che il sottoscritto, l'impresa e le persone indicate al punto 6, nei 365 giorni antecedenti la presente dichiarazione,

- non hanno effettuato finanziamenti di alcun genere a partiti o esponenti politici ovvero a fondazioni, associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati ai primi;
- hanno finanziato

_____;

16. di essere consapevole che l'Ente appaltante potrà verificare quanto sopra dichiarato e, quindi, in caso di dichiarazione non veritiere, procedere immediatamente alla cancellazione dall'elenco, dandone formale comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti (ora ANAC) e all'Autorità giudiziaria per l'avvio dell'azione penale nei confronti del sottoscritto, secondo la normativa vigente;

17. di essere a conoscenza dell'obbligo di produrre tutti i certificati richiesti dall'Ente appaltante al fine di comprovare le situazioni di cui sopra;

³ Compilare solo se l'impresa è persona giuridica

⁴ Inserire eventuali specificazioni



18. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010; di impegnarsi a denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc.), impegnandosi, altresì a informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall'Autorità giudiziaria, l'Ente appaltante e la Prefettura competente.

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità, dichiara altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

e, pertanto

CHIEDE

che sia valutata la candidatura di questa impresa ad essere inserita nell'elenco degli operatori economico al fine di partecipare alle gare di cui trattasi.

Dichiara di essere consapevole che la presente istanza NON VINCOLA in alcun modo l'Amministrazione ad invitare la propria impresa alle gare di cui trattasi.

Si impegna a dare immediata notizia all'Amministrazione di ogni eventuale variazione intervenuta nei dati suesposti.

Dichiara infine di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 193 del 2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse.

Data _____

IL DICHIARANTE n.q.

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.